

**Sen. Luca De Carlo**

Presidente della 9ª Commissione permanente  
Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare  
Senato della Repubblica  
[luca.decarlo@senato.it](mailto:luca.decarlo@senato.it)

**Sen. Giorgio Bergesio**

Vicepresidente della 9ª Commissione permanente  
Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare  
Senato della Repubblica  
[giorgio.bergesio@senato.it](mailto:giorgio.bergesio@senato.it)

[commissione9@senato.it](mailto:commissione9@senato.it)

**MEMORIA GRUPPO ERG**

**nell'ambito del ciclo di audizioni sulla conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante *Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale* (A.S. 1138)**

## Sommario

1. Presentazione Gruppo ERG..... pag.3
2. Contesto e considerazioni generali..... pag.4
3. Proposte ERG..... pag.5
4. Conclusioni..... pag.7

Onorevole Presidente, Onorevole Vicepresidente,

Vi ringraziamo sin da ora per la disponibilità dimostrata nei confronti del Gruppo ERG, consentendo alla nostra società di partecipare, attraverso il deposito della presente memoria, al ciclo di audizioni sulla conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante *Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale* (A.S.1138).

## 1. Presentazione Gruppo ERG

Il Gruppo ERG è un primario operatore indipendente di energia pulita da fonti rinnovabili, presente in nove paesi a livello europeo. Primo operatore eolico in Italia, tra i primi dieci in Europa, il Gruppo è inoltre attivo nella produzione di energia da fonte solare, essendo tra i primi cinque in Italia. Tra i principali player del mercato oil fino al 2008, ERG ha modificato radicalmente il proprio portafoglio di business anticipando gli scenari energetici di lungo termine attraverso una trasformazione aziendale di successo verso un modello di sviluppo sostenibile: oggi la società è un primario operatore europeo nel settore delle energie rinnovabili. Nel 2021 il Gruppo ha intrapreso un importante percorso di Asset Rotation per completare la propria trasformazione verso un modello di business puro "Wind&Solar". Il 3 gennaio 2022 ERG ha perfezionato la cessione degli asset idroelettrici ad Enel Produzione e il 17 ottobre 2023 ha perfezionato la cessione dell'asset termoelettrico CCGT di Priolo. A seguito di queste importanti operazioni, il Gruppo, la cui strategia industriale integra il piano ESG (Environmental, Social and Governance), in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), è diventato un operatore 100% Rinnovabile. ERG è quindi protagonista del processo di decarbonizzazione in atto a livello globale, impegnata nella realizzazione di una transizione energetica equa ed inclusiva. Nel 2023 ERG ha investito circa 500 milioni di euro, nel solare e nell'eolico; a fine 2023 aveva una **capacità installata di circa 3,3 GW**. A maggio del 2024 è stato aggiornato il nostro piano industriale 2022-2026 prevedendo di aumentare la capacità eolica e solare di 1,2 GW entro il 2026 (per un target complessivo > 5 GW al 2028) di cui circa 650 MW nel solare, attraverso sviluppo organico e greenfield, con una particolare attenzione ai progetti di repowering in Italia. Nel **repowering**, grazie agli iter autorizzativi avviati a partire dal 2018, prevediamo nel complesso **850 MW di nuova capacità equipaggiata con turbine di ultimissima generazione con oltre 2 TWh di energia prodotta all'anno, per complessivo 1 miliardo di euro di investimenti**.

## **2. Contesto (in particolare la disposizione dell'art.5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63) e considerazioni generali**

Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha introdotto il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, prevedendo solo limitate deroghe, perlopiù relative a zone agricole non produttive.

La norma dispone che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici è consentita esclusivamente:

- nelle aree ove sono già stati installati impianti simili solo nel caso di interventi per modifica, rifacimento potenziamento o integrale ricostruzione (*repowering*) a condizione che non comportino incremento di area occupata;
- nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- nei siti e negli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;
- nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché nelle aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Viene poi specificato che i suddetti limiti non si applicano in alcuni delimitati casi, come per i progetti finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile o attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (**PNC**), o anche nel caso di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Infine, il comma 2 ha stabilito che le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del decreto sono concluse ai sensi della normativa

previgente.

Così come formulato, l'articolo 5 rischia di rappresentare un freno allo sviluppo delle energie rinnovabili, peraltro in aperta contraddizione con l'impegno che il nostro Paese ha assunto appena un mese fa nel corso della riunione ministeriale del G7 su clima, energia e ambiente, ovvero quello di triplicare la capacità di energie rinnovabili entro il 2030, e con gli ambiziosi obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia Clima (**PNIEC**).

Inoltre, appare in contrasto con la Raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione del 13 maggio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21 maggio 2024, sull'accelerazione delle procedure autorizzative per l'energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati, che prevede che gli Stati membri dovrebbero limitare al minimo necessario le zone di esclusione in cui non può essere sviluppata l'energia rinnovabile.

È di per sé evidente, quindi, come l'introduzione di ulteriori vincoli allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili renda difficilmente traguardabili gli obiettivi e gli impegni che il nostro Paese ha assunto, anche in ambito internazionale.

Inoltre, l'articolo 5 introduce quello che di fatto rappresenta un ulteriore aggravio normativo per il comparto delle fonti energetiche rinnovabili, che potrebbe portare ad un aumento dei costi dell'energia, a danno non soltanto dei singoli cittadini e delle imprese in generale, ma anche dello stesso comparto agricolo e di chi lo ha reso da sempre un'eccellenza nel mondo.

Il fotovoltaico sarà chiamato a fornire un contributo sempre maggiore da qui al 2030, rappresentando un elemento cruciale nella futura politica energetica del nostro Paese; a questo proposito, occorre promuovere un quadro normativo caratterizzato da regole chiare ed efficaci, che semplifichino e promuovano lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, e non il contrario.

### **3. Le proposte del Gruppo ERG**

Ciò premesso, riteniamo comunque possibile, con gli opportuni accorgimenti, rendere più agevole la coesistenza tra produzione agroalimentare e produzione energetica, a beneficio di entrambi i comparti e dei tanti cittadini in essi occupati.

A tal proposito, si auspica un chiarimento normativo circa il perimetro di applicazione dell'articolo 5, che chiarisca definitivamente che sono escluse dal divieto di installazione in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, tutte le tipologie di impianti agrivoltaici, che rispettano i requisiti (almeno quelli indicati con lettere A, B e D.2) delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici

pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica in data 27 giugno 2022.

In assenza di una chiara previsione atta ad escludere tutti gli impianti agrivoltaici dal perimetro applicativo del divieto all'installazione del fotovoltaico nei terreni agricoli, si verrebbe a creare una situazione di incertezza normativa che potrebbe concretamente rendere difficile la loro autorizzazione e il loro sviluppo, che non è certamente in antitesi con il mondo agricolo, ma anzi offre numerosi vantaggi sia per l'ambiente che per gli agricoltori.

Nello spirito della norma, quindi, appare necessario chiarire definitivamente questo punto e salvaguardare la realizzazione di tutti gli impianti agrivoltaici che preservano la continuità dell'attività agricola e che consentono al Paese di poter traguardare lo sfidante obiettivo di installazione di 80 GW di nuova capacità entro il 2030.

È inoltre indispensabile un'attenta valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, secondo cui le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale sono concluse ai sensi della normativa previgente, se avviate prima del 16 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto. A tal proposito, si chiede quantomeno che venga ben delineato il concetto e il perimetro entro cui si applicherà la normativa previgente nell'ambito delle procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale. Inoltre, si chiede di confermare che le procedure abilitative si intendono avviate nei casi in cui è stata richiesta ed accettata una soluzione di connessione minima STMG che, nel caso del fotovoltaico, presuppone l'aver raggiunto già un accordo con i proprietari su cui sarà sviluppato l'impianto fotovoltaico.

Il Gruppo ERG suggerisce inoltre di includere tra le zone in cui resta consentita l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, anche le aree di cui alla lettera c-ter) n. 1), comma 8, dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ovvero quelle agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, le cave e le miniere, nonché quelle di cui alla lettera c-quater) del medesimo articolo comprendente le aree che (fatti salvi i casi previsti nelle precedenti lettere del comma 8) non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela o che non ricadono nella loro fascia di rispetto.

Risulta opportuno evidenziare che, in attesa dell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee, gli operatori del settore - facendo affidamento sulle norme di cui all'art. 20 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 - hanno avviato vari progetti di sviluppo di impianti fotovoltaici in tali aree, i quali ora rischiano di essere compromessi o peggio bloccati. In particolare, con riferimento alla prima fattispecie, si ritiene rilevante per il settore non escludere parte della cd.

“Solar Belt” dalle aree in cui è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Le casistiche in questione limiterebbero l’utilizzo di nuovo suolo soltanto a precise aree contigue a zone destinate ad altri scopi rispetto a quelli agricoli, solitamente non di pregio, quindi in coerenza con la finalità del disegno di legge *de quo* di tutelare i terreni produttivi.

Per ultimo il Gruppo ERG suggerisce, nell’ottica di evitare l’occupazione di suolo agricolo addizionale, di favorire gli interventi di repowering di impianti fotovoltaici e eolici, e riguardo a questi ultimi superare le penalizzazioni tariffarie che li affliggono: i progetti di repowering di preesistenti impianti eolici consentono, infatti, **senza utilizzare maggiori porzioni di suolo**, di realizzare impianti più efficienti e più performanti in termini di produttivi, in grado di fornire un contributo fondamentale per il raggiungimento dei target nazionali al 2030, come peraltro evidenziato dal PNIEC.

#### **4. Conclusioni**

Il Gruppo ERG comprende lo spirito del provvedimento in discussione, ma ribadisce la necessità di evitare l’imposizione di ulteriori limiti allo sviluppo degli impianti di energia rinnovabile.

In particolare, è essenziale promuovere e sostenere tutte le tipologie di impianti agrivoltaici, poiché essi rappresentano una soluzione innovativa che consente il simultaneo sviluppo dell’agricoltura e della produzione di energia sostenibile; tali impianti, infatti, non solo offrono un significativo apporto alla transizione energetica del nostro Paese, ma contribuiscono anche alla crescita del settore agricolo.

Accanto a ciò, andrà opportunamente esteso il perimetro delle zone in cui è consentita l’installazione del fotovoltaico a terra, seguendo una logica che possa contemperare le esigenze di tutela del territorio agricolo con il perseguimento dei target ambientali.

Pertanto, alla luce di quanto premesso, si ritiene indispensabile procedere a un chiarimento dei dubbi interpretativi che sono emersi nel contesto attuale ed evitare qualsiasi ulteriore restringimento delle aree in cui è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici, al fine di non ostacolare il progresso delle energie rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Il Gruppo ERG rimane a completa disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, contributi e collaborare attivamente con tutte le parti interessate per il perseguimento degli obiettivi comuni.

